

rifacimento, costituendo un rappizzo, darà adito ad altre contestazioni poiché sarà sempre visibile. Altri argomenti di contestazione sono i danni causati alle proprietà esclusive durante l'esecuzione dei lavori.

I diversi argomenti nel testo sono spesso integrati dalla giurisprudenza.



**Nicola Savino**  
**CONOSCI E PROTEGGI**  
**LA TUA SICUREZZA**  
**INFORMATICA**  
manuale di sicurezza  
informatica per gestire  
serenamente i tuoi  
documenti  
Edilportale Libri 2015

Un libro per chi ha bisogno di comprendere quale sicurezza offra il mondo digitale che ti ruota attorno. Come conservare una PEC; come archiviare correttamente tutti i documenti informatici tra computer e smartphone; come gestire il rapporto informatico con la sanità; come gestire una ricetta medica digitale o un fascicolo sanitario elettronico. In tutte queste occasioni si deve essere coscienti dei diritti digitali, diritti che molti non sanno di avere. Siamo circondati dall'avanguardia digitale ma ne sappiamo poco o nulla: questo Manuale di Sicurezza Informatica è un aiuto ad affrontare correttamente il radicale passaggio dalla carta ai bit.

## COLLEGI DEL LAZIO VERSUS INGEGNERI SULLE COMPETENZE DEI GEOMETRI

**In una lettera alle amministrazioni competenti i Collegi dei Geometri del Lazio ribadiscono l'inammissibilità delle tesi sostenute dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dalla Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Lazio, laddove si asserisce che la progettazione e direzione delle strutture in cemento armato, qualunque ne sia l'importanza, sarebbe riservata esclusivamente agli Ingegneri e agli Architetti.**

In una lettera ai responsabili della Direzione Regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative della Regione Lazio, inviata per conoscenza a tutti i Collegi Geometri d'Italia, i Collegi Provinciali dei Geometri e Geometri Laureati di Roma – Frosinone – Latina – Rieti – Viterbo, hanno espresso la loro posizione in merito all'annosa questione delle competenze professionali dei geometri nel settore della progettazione e direzione lavori di costruzioni civili con impiego di cemento armato.

L'attenzione in particolare era diretta alle recenti erronee e fuorvianti considerazioni rese dal Consiglio Nazionale Ingegneri in seguito alla Sentenza n. 883 del 23 febbraio 2015 del Consiglio di Stato arrivando alla interpretazione, tanto perentoria quanto infondata, che "i geometri non possono progettare edifici in cemento armato, posto che la progettazione e direzione delle strutture in cemento armato, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solamente agli Ingegneri ed Architetti, iscritti nei relativi albi professionali".

La lettera dei Collegi del Lazio riporta una analisi dettagliata della normativa in materia di competenze dei geometri, oltre che gli orientamenti giurisprudenziali sviluppatisi sulla stessa. Per esigenze di spazio il testo integrale della missiva è consultabile sul sito [www.georoma.it](http://www.georoma.it) cui si rinviano i colleghi desiderosi di approfondire l'argomento.

Alla luce di quanto esposto nel loro intervento i Collegi del Lazio affermano con forza che si appalesano come inammissibili e comunque non condivisibili le tesi sostenute dapprima dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, quindi dalla Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Lazio laddove si asserisce che la progettazione e direzione delle strutture in cemento armato, qualunque ne sia l'importanza, sarebbe riservata esclusivamente agli Ingegneri ed agli Architetti.

Del resto, l'accoglimento di tale tesi condurrebbe alla conseguenza di comprimere in maniera asfissiante la professione del geometra e di snaturarne la funzione, attesa l'importanza e la diffusione acquisita dal cemento armato nell'ambito delle costruzioni non solo a destinazione civile.

Di qui la richiesta agli Enti destinatari – nei limiti delle proprie competenze – di "tenere rigorosamente conto di quanto dettagliatamente precisato. Ogni decisione, eventualmente adottata da una P.A., che determini limitazioni agli ambiti di competenza ordinariamente ammessi, dovrà essere opportunamente motivata. Ciò anche al fine di evitare che il cambiamento configuri lesione di interessi legittimi e di diritti soggettivi per disparità di trattamento, eccesso di potere o violazione di legge conseguenti al mancato rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità (principi generali del diritto nazionale e comunitario e sanciti anche dal recente D.Lgs. n. 163/2006 art. 2, cui la P.A. è tenuta ad uniformarsi). Insieme all'invito ad evitare la illegittima quanto scivolosa

deriva verso le tesi massimaliste e “negazioniste” propalate dagli Ordini professionali “concorrenti” fondate viceversa su interpretazioni soggettive e ricostruzioni interessate della materia.

### **INCONTRO COLLEGIO/ ASSESSORATO SUI PROBLEMI DELL'UFFICIO CONDONO**

Alcuni rappresentanti del Collegio Geometri di Roma hanno partecipato ad una serie di incontri con l'Assessore del Dipartimento di Programmazione e Attuazione Urbanistica e con i Dirigenti comunali per illustrare, discutere e trovare una definitiva soluzione alle note criticità del Dipartimento e dell'Ufficio Condono.

In particolare nell'incontro del luglio scorso il Presidente Romiti ha evidenziato le problematiche per cui è necessario trovare urgentemente una soluzione.

In particolare:

- 1 - i rallentamenti per l'evasione delle pratiche di permesso di costruire e DIA onerose;
- 2 - la reiterazione di richieste di integrazioni di documentazione già inviata;
- 3 - la difficoltà di prenotazione causata dagli orari previsti dal sistema (a partire dalla mezzanotte);
- 4 - la mancanza di uniformità di procedure nei vari Municipi;
- 5 - la necessità di accelerazione delle tempistiche per le richieste delle copie di agibilità e delle licenze di concessioni edilizie;
- 6 - la richiesta del Comune di una serie di documenti non necessari ai sensi di legge per la formalizzazione delle pratiche.

L'Assessore Caudo si è impegnato a potenziare l'organico per visionare gli elaborati e a rendere nuovamente operativo, con i dovuti miglioramenti, il sistema telematico per le richieste e l'invio di integrazione alle pratiche.

Caudo ha, inoltre, manifestato l'intenzione di adeguare le procedure per le tipologie di abusi, n. 5, 6 e 7, all'art. 35 della Legge 47/85, con il preciso impegno di far evadere tutte le istanze già presentate con tali requisiti.

Infine, il Presidente Romiti ha proposto di firmare, congiuntamente al Dipartimento, un protocollo d'intesa, sulla scorta dell'esperienza già maturata con l'Agenzia delle Entrate, per l'affidamento ad una società della scansione delle pratiche di concessione edilizia in sanatoria al fine di creare un archivio telematico e facilitare la consultazione delle stesse.

### **ALBI PROFESSIONALI GEOMETRI: NULLA CAMBIA PER L'ACCESSO DEI DIPLOMATI**

Dopo gli articoli comparsi su alcune testate giornalistiche che interpretavano una circolare Miur come volesse intendere il divieto per i diplomati tecnici, tra cui i geometri, di accedere ad un albo professionale senza laurea, finalmente il Ministero ha messo la parola fine alla vicenda con il parere 28/9/15 recante “Accesso agli esami abilitanti alle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra e agrotecnico” che afferma che non è necessaria la laurea per partecipare agli esami di Stato per l'accesso alla professione di Geometra.

Il Presidente Nazionale CNGeGL Maurizio Savoncelli, ha commentato con grande soddisfazione il parere del MIUR; ha infatti dichiarato: “Si conferma, come da noi sostenuto, l'equipollenza dei diplomi CAT a quelli del previgente ordinamento (diploma rilasciato dall'ITG). Finalmente, ora possiamo preoccuparci solo delle migliaia di ragazzi che ambiscono a completare il percorso di formazione e all'accesso all'esame di abilitazione per la professione”.

### **L'ITALIA SI ADEGUA ALLE NORME EUROPEE IN MATERIA DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI**

**Sul numero precedente della rivista abbiamo pubblicato la composizione delle Commissioni istituite dal Consiglio come punto di riferimento tecnico, scientifico e culturale della nostra professione. Le Commissioni sono strutturate per area di competenza e il loro lavoro potrà dare un importante supporto tecnico e informativo agli iscritti.**

**In queste pagine diamo spazio al lavoro della Commissione Certificazione Energetica ed acustica che ha redatto un'ampia e dettagliata informativa sulle nuove regole entrate in vigore il 1° ottobre 2015 in materia di prestazione energetica degli edifici, norme che sostituiscono quelle ad oggi fissate dal D.P.R. n. 59/2009 e adeguano il nostro Paese all'Europa.**

In Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, Supplemento Ordinario n. 39, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 192/2005 e successive modifiche e integrazioni, Le nuove regole sono entrate in vigore il 1° ottobre 2015 e sostituiscono quelle ad oggi fissate dal D.P.R. n. 59/2009; sono state definite sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia ed abrogano il D.P.R. 59/2009, che va definitivamente in archivio.

### PRIMO DECRETO: L'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Il primo decreto modifica il DM 26 giugno 2009 e introduce le nuove linee guida nazionali, per evitare la frammentazione a livello locale delle regole sulla certificazione energetica degli edifici.

In particolare, il nuovo modello di APE sarà unico e semplificato per tutto il territorio nazionale, a cui le Regioni dovranno adeguarsi entro due anni, con una metodologia di calcolo omogenea, per la classificazione delle prestazioni energetiche, tanto che diventerà più facile il confronto tra le varie unità immobiliari, e ciò anche al fine di riuscire, finalmente, ad orientare il mercato verso un nuovo concetto di "qualità" del costruito, che possa prendere in considerazione anche le prestazioni energetiche dell'oggetto edilizio, contrariamente a quanto avviene fino ad oggi, nell'attuale periodo di crisi e stagnazione dell'economia.

Cambia il "format" dell'attestato di prestazione energetica, con una veste grafica completamente rinnovata. Viene introdotto il cosiddetto "edificio di riferimento", ovvero "un edificio identico a quello di progetto o reale in termini di geometria, orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati".

In pratica occorrerà effettuare due calcoli, un primo calcolo sulla prestazione energetica dell'edificio di riferimento ed un secondo sull'edificio reale, che dovrà raggiungere la medesima prestazione dell'edificio di riferimento.

Il nuovo attestato contiene i consumi energetici non solo per il riscaldamento invernale ma anche per il raffrescamento estivo, oltre a indicare l'emissione di anidride carbonica e l'energia esportata ed esprime la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile.

Le classi energetiche passano da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore).

Viene anche definito uno schema di annuncio di vendita e locazione che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici; per fornire ai cittadini un quadro completo dell'immobile, in tale schema vengono riportati anche gli indici di prestazione energetica parziali, come quello riferito all'involucro, quello globale e la relativa classe energetica corrispondente. Infine, sempre per facilitare la comprensione ai non addetti, vengono inseriti simboli grafici, gli emoticon (le famose "faccine" che si trovano ormai ovunque in tutti i messaggi elettronici – mail e sms), che visualizzano istantaneamente, a mezzo di una "icona", lo stato dell'immobile ai vari indici di prestazione energetica.

### SECONDO DECRETO: METODOLOGIE DI CALCOLO E REQUISITI MINIMI DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE

Con il secondo decreto, sono definite le nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione.

Vengono rafforzati gli standard energetici minimi per gli edifici nuovi e per quelli ristrutturati, ottimizzando il rapporto costi/benefici degli interventi, in modo da arrivare a realizzare gli Edifici a Energia Quasi Zero previsti dalla Direttiva 2010/31/UE.

Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti saranno confrontati con un edificio di riferimento, identico per geometria, orientamento, ubicazione e destinazione d'uso. Sarà quindi più facile accertare il rispetto dei requisiti minimi.

### TERZO DECRETO: SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO.

Il terzo decreto, infine, introduce degli schemi di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. Gli schemi sono diversi in base alle diverse

tipologie di opere eseguite: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche.

Il nuovo decreto prevede l'applicazione graduale in funzione del tipo di intervento: per ciascuna tipologia di intervento sono previsti requisiti differenti.

Vengono definiti 2 tipi di ristrutturazione importante:

- *Ristrutturazione importante di primo livello:*

intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l'involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e comporta il rifacimento dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservita all'intero edificio.

- *Ristrutturazione importante di secondo livello:*

intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l'involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e può interessare l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.

In particolare, si specifica che, nel caso di ristrutturazione o nuova installazione di impianti termici, con potenza termica nominale  $\geq 100$  kW, ivi compreso il distacco dall'impianto centralizzato anche di un solo condomino, deve essere realizzata una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto che metta a confronto diverse soluzioni impiantistiche e la loro efficacia sotto il profilo dei costi complessivi.

### COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL CERTIFICATORE

Un elemento molto importante è l'obbligo che ora avrà il certificatore, di effettuare almeno un sopralluogo presso l'edificio o l'unità immobiliare

e dovrà indicare nell'APE le proposte per migliorare l'efficienza energetica, consigliando, ad esempio interventi di ristrutturazione o di riqualificazione energetica ed informandolo sui relativi costi e sugli incentivi disponibili per metterli in opera.

L'APE può essere rilasciato solo dai soggetti certificatori abilitati ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n. 75 su richiesta del titolare del titolo abilitativo a costruire oppure del proprietario o del detentore dell'immobile (a proprie spese).

Il soggetto certificatore opera nell'ambito delle proprie competenze e per l'esecuzione delle attività di rilievo in sito, diagnosi, verifica o controllo, può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi ove necessario, delle necessarie competenze professionali.

Per gli edifici di nuova costruzione e per ristrutturazioni rilevanti, l'incarico deve essere affidato prima dell'inizio dei lavori e inserito nella relazione tecnica ex art. 28 L.10, che va depositata presso l'amministrazione comunale competente, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti o alla domanda di concessione edilizia. I compiti del certificatore sono ben individuati e dettagliati al paragrafo 7 delle Linee Guida.

Il soggetto certificatore presenta al richiedente, mediante apposita informativa, tutte le opzioni che sono consentite per accedere al servizio in termini di qualità e di costo, al fine di consentire al medesimo una scelta consapevole.

L'informativa al richiedente deve specificare:

- il possesso, da parte del soggetto certificatore, dei requisiti di abilitazione alla attestazione della prestazione energetica previsti dalla legge;
- le diverse opzioni relative alla procedura da rispettare per la valutazione della prestazione energetica e il rilascio del relativo attestato, e la relativa scelta effettuata;

- l'obbligo dell'esecuzione di un sopralluogo;
- le eventuali prestazioni supplementari per l'erogazione del servizio, quali, ad esempio, l'esecuzione di prove in situ;
- le condizioni di erogazione del servizio, compreso eventualmente l'elenco dei documenti da prodursi a cura del richiedente e le modalità attraverso cui comunicare al soggetto certificatore il nominativo del direttore dei lavori, garantire l'informazione delle diverse fasi di realizzazione dell'intervento edilizio e l'accesso al cantiere.

Il richiedente sottoscrive, per presa visione, tale informativa e la scelta conseguente operata.

#### **IMMOBILE AD ENERGIA QUASI ZERO**

Un nuovo elemento di comparazione introdotto dalla normativa, è la definizione di immobile o edificio ad energia quasi zero (acronimo Z.E.B. ZERO ENERGY BUILDING), nel rispetto della direttiva 2010/31/UE. Sono "edifici a energia quasi zero" tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, per cui sono contemporaneamente rispettati i requisiti previsti dal decreto e determinati con i valori vigenti da gennaio 2019 per gli edifici pubblici e da gennaio 2021 per tutti gli altri edifici, nonché gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili dell'Allegato 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Si parla di energia quasi zero, poiché si è visto che un edificio ad energia zero (ovvero senza alcun consumo di energia), allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e dello sviluppo tecnologico è praticamente impossibile da realizzarsi.

#### **COMPETENZE DELLE REGIONI: SISTEMA INFORMATICO SIAPE, MONITORAGGIO E CONTROLLI**

Entro i quindici giorni successivi alla trasmissione, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, della copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio,

il soggetto certificatore procede alla consegna dell'APE al richiedente. La sottoscrizione con firma digitale dell'APE ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Si è detto dell'istituzione del SIAPE, il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica, che sarà sostanzialmente simile ad un "catasto energetico".

Viene imposto l'obbligo alle regioni e alle province autonome di definire piani e procedure di controllo di almeno il 2% degli attestati depositati sul territorio in ogni anno solare.

Le stesse regioni e le province autonome alimenteranno il SIAPE, la banca dati nazionale degli edifici, con i dati degli attestati relativi all'ultimo anno in corso entro il 31 marzo di ogni anno. Anche i cittadini potranno accedere ai dati presenti nel SIAPE.

#### **ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA**

Anche l'Attestato di Qualificazione Energetica – AQE - ricalca il format dell'APE ma è molto più semplificato, con sole tre pagine rispetto alle cinque dell'APE. Il format è riportato nell'Appendice D del decreto.

#### **ANNUNCI COMMERCIALI**

La normativa attuale contempla l'obbligo, per chi appone annunci di compravendita e di locazione commerciale, di indicare la classe energetica dell'immobile ed il relativo indice di prestazione energetica. Dal 1 ottobre 2015, a tale disposizione si accompagna l'obbligo di allegare e/o includere all'interno dell'annuncio un "format" che riporta i dati energetici dell'immobile, format prestabilito nei contenuti e nella esposizione grafica.

Commissione Certificazione Energetica ed Acustica